

STATUTO

**KIRGHISIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIA STACCHE 12

Numero REA: RO - 440213

Codice fiscale: 01617290299

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2021 - Statuto completo	2
--	---



FEDERICO CECCHINELLO
NOTAIO

ALLEGATO A AL REP. 527/423

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione:

"KIRGHISIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE".

Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

La cooperativa ha sede in Comune di Rovigo.

Con delibera degli organi competenti la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. È onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.

Così pure i domicili degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori per tutti i loro rapporti con la società sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.

Articolo 2

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente statuto.

Articolo 3

La Società Cooperativa non ha fini di lucro, è retta dallo scopo mutualistico e si ispira al pensiero ed alle pratiche dell'educazione libertaria.

La Cooperativa ha lo scopo principale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione e la fornitura di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/91, nonché le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo mutualistico di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, culturali e professionali, mediante la gestione in forma associata

della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, ha ad oggetto, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti (anche in situazione di disagio, rischio, svantaggio, handicap) attraverso:

A) la gestione complessiva di:

- comunità educative;
- spazi gioco;
- centri per l'infanzia;
- spazi per bambini e per famiglie;
- centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
- scuole materne;
- centri gioco con affido;
- servizi "tempo per le famiglie";
- centri estivi;
- centri ricreativi;

B) la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

C) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;
- servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;
- servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico - educativo;
- elaborazione di progetti educativi individualizzati che si configurano come sostegno relazionale, educativo e didattico, finalizzati a far emergere e sviluppare autonomie, abilità scolastiche e sociali;

D) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate;

- Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

A) la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- servizi educativi ed assistenziali scolastici;
- servizi educativi ed assistenziali tendenti a promuovere l'integrazione sociale;

B) la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha inoltre per oggetto:

- la gestione di centri di aggregazione giovanile;
- la gestione di servizi ludico ricreativi;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alla promozione musicale territoriale e pro-

pedeutica di carattere sportivo;

- l'organizzazione di incontri e seminari per la promozione delle pari opportunità di genere e le attività di contrasto a tutte le forme di bullismo, violenza e discriminazione;
- l'attività di progettazione sociale e di ricerca di fonti di finanziamento pubbliche e private per la realizzazione di attività sanitarie, educative e socio-culturali;
- la realizzazione di attività di rigenerazione sociale ed urbana, attraverso la gestione dei conflitti, la mediazione sociale e culturale;
- la realizzazione di iniziative di formazione, ricerca, studio e consulenza, negli ambiti: dell'imprenditorialità (profit, no profit, forme economiche emergenti e pratiche economiche femminili); dei processi comunicativi in ambito sociale e di impresa; del lavoro; della partecipazione e della co-progettazione sociale; della mediazione sociale e culturale; in particolare modo rivolte a un'utenza femminile e ai minori;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, nonché le attività culturali, anche di carattere editoriale, di interesse sociale con finalità educativa;
- la promozione della formazione delle proprie socie e soci, attraverso attività di studio e aggiornamento nell'ambito della psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, economia sociale e scienze affini, allo scopo di migliorare la loro professionalità.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Sono in ogni caso escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Cooperativa.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed alla realizzazione degli scopi sociali, potrà, nei limiti di cui appresso, svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e nei predetti limiti, la Cooperativa tra l'altro potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di sviluppo dell'attività sociale;
- b) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati;
- c) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali e sanitari;
- d) raccogliere fondi dai soci, comunque non nei confronti del pubblico e in via non prevalente, con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, ai sensi della normativa vigente in materia, con le modalità di svolgimento definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci ma potrà anche avvalersi delle prestazioni di lavoratori, collaboratori e professionisti terzi non soci, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti di legge.

Nei soli casi in cui le predette attività rientrino in ambiti riservati a professioni pro-

tette e qualora la normativa vigente in materia non ne consenta l'esercizio, pur sempre valendosi di soggetti abilitati, da parte della Cooperativa, la stessa si limiterà all'approntamento ed all'organizzazione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, e degli strumenti funzionali allo svolgimento delle corrispondenti professioni, da mettere a disposizione di professionisti, legalmente abilitati ed iscritti negli appositi albi professionali, ai quali rimane riservato l'esercizio personale della prestazione e dell'attività professionale.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione aziendale pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies c.c., promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci operatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità. Possono essere soci lavoratori coloro che esercitano attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, per loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381;
- c) soci fruitori, coloro cioè che godono a vario titolo dei servizi prestati dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza

a ciascuna delle categorie sopraindicate.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa e si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 9 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) la difficoltà o impossibilità sotto il profilo economico od organizzativo del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata

a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione ai sensi dell'art. 2528 c.c..

Articolo 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;
- dichiarazione espressa e separata di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 33 del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c..

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 6

I soci devono sottoscrivere e versare almeno una quota del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ogni socio non può possedere una quota superiore al limite massimo previsto dalla legge.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

I soci che non partecipano all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c., hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore che intende pro-

cedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e causa di morte, se il socio è persona fisica.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. il recesso è consentito al socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavorativo con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C..

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può escludere il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- senza giustificato motivo non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;
- che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volonta-

riato;

- che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico lavorativo.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, l'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Agli effetti del diritto di cui all'articolo 11 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'organismo arbitrale ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano.

Articolo 11

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi possedute la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Articolo 12

In caso di morte del socio, se gli eredi non hanno i requisiti per l'ammissione nella società o non vogliono subentrare, maturano il diritto al rimborso delle quote possedute dal defunto nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

L'accertamento del possesso da parte degli eredi dei requisiti previsti per l'ammissione è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso delle quote possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 11 (undici) e 12 (dodici). Le quote per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO III PATRIMONIO E QUOTE

Articolo 14

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti ed è rappresentato da quote del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo previsti dalla legge;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da altre riserve o fondi;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Articolo 15

Le quote sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione. Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e cedute a soci o terzi con effetti verso la società se non con le modalità di cui al precedente art. 6.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero zero) Euro né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Articolo 16

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore della quota prevista dalla legge, attualmente il 30% (trenta per cento), sugli utili di esercizio.

TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Articolo 18

Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va predisposta, nel caso di obbligo di Legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati

separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Articolo 19

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I ristorni possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'art. 2545 sexies C.C. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso se-

condo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, della combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno, la qualifica professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale utile di esercizio con le seguenti modalità:

1. una quota non inferiore a quanto previsto dalla legge, attualmente pari al 30% (trenta per cento), al fondo riserva legale;
2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa;
3. un'eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge;
5. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 20

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 21

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea:

a) approva il bilancio;
b) procede alla nomina gli amministratori;
c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
d) determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
g) delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Articolo 22

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Articolo 23

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) soci.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.

Articolo 24

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni - salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge - di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo, ove si considererà svolta la riunione, il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 25

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e dall'ultimo comma dell'art. 33 del presente statuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti da tre a nove; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci.

L'elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 27

Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere. Non possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare op-

pure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni - salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge - di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477 c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente o ad altro consigliere.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio;
- c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri enti o organismi consortili associativi;

f) deliberare circa il recesso dei soci;

g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 3 e che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all'assemblea.

Articolo 30

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2543 secondo e terzo comma i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 32

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente